

CONV 728/03

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Praesidium

alla: Convenzione

n. doc. prec.: CONV 647/03

Oggetto: **Progetto di testo della Parte IV con commenti**

Si allega per i membri della Convenzione il progetto di testo della parte IV del trattato che istituisce la Costituzione (Disposizioni generali e finali), in cui sono evidenziate le modifiche apportate rispetto al testo precedente. Una nota esplicativa su ciascuna disposizione figura nell'allegato.

PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo IV-1 (ex articolo A) Abrogazione dei precedenti trattati

Alla data di entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione, **sono abrogati** il trattato che istituisce la Comunità europea ~~del 25 marzo 1957, l'Atto unico del 17 febbraio 1986 e il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, il trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e il trattato di Nizza del 26 febbraio 2001~~ sono abrogati, insieme agli atti e trattati **che li hanno integrati o modificati** e che figurano **nel protocollo... allegato al trattato che istituisce la Costituzione** ~~citati nell'allegato sono anch'essi abrogati.~~

Articolo IV-2 (ex articolo B) Continuità giuridica rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea

L'Unione europea succede alle Comunità europee e all'Unione in tutti i loro diritti e obblighi, interni o derivanti da accordi internazionali, sorti prima dell'entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione in virtù dei trattati, protocolli e atti precedenti, compresi tutte le attività e passività delle Comunità e dell'Unione e i rispettivi archivi.

Le disposizioni degli atti delle istituzioni dell'Unione, adottati in virtù dei trattati e atti citati al primo comma, restano in vigore **alle condizioni previste nel protocollo... allegato al trattato che istituisce la Costituzione** ~~se compatibili con la Costituzione~~. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è mantenuta in quanto fonte ~~privilegiata~~ d'interpretazione ~~della Costituzione e degli atti precedenti alla sua entrata in vigore~~ **del diritto dell'Unione**.

Articolo IV-3 (ex articolo C) Campo di applicazione territoriale

1. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~costituzionale~~ si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e

2. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~eostituzionale~~ si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie in conformità della Parte ~~H~~ **III**, articolo ...

3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura [nell'allegato II del TCE], costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nel titolo IV della parte III del trattato **che istituisce la Costituzione** ~~eostituzionale~~.

Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~eostituzionale~~ non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.

4. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~eostituzionale~~ si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

5. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~eostituzionale~~ si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6. In deroga ai paragrafi precedenti:

a) il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~eostituzionale~~ non si applica alle Faeröer,

b) il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~eostituzionale~~ non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,

c) il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~eostituzionale~~ è applicabile alle isole Normanne e all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

Articolo IV-4 (ex articolo D) **Unioni regionali**

Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~eostituzionale~~ non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del **suddetto** trattato ~~eostituzionale~~.

Articolo IV-5 (ex articolo E) Protocolli

I protocolli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo IV-6 (ex articolo F) Procedura di modifica del trattato che istituisce la Costituzione

1. Il governo di qualsiasi Stato membro, **il Parlamento europeo** o la Commissione, può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il trattato **che istituisce la Costituzione costituzionale**. Tali progetti sono notificati ai parlamenti nazionali **degli Stati membri**.

2. **Se il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il Presidente del Consiglio europeo convoca una Convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. Viene consultata anche la Banca centrale europea in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario. Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice di non convocare la Convenzione nel caso di modifiche la cui entità non giustifica tale convocazione. In quest'ultimo caso, il Consiglio europeo stabilisce il mandato della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.**

La Convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione rivolta alla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, di cui al paragrafo 3.

3. ~~Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una~~ **La** Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, ~~questa~~ è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al trattato **che istituisce la Costituzione costituzionale**.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo IV-7 (ex articolo G)

Adozione, ratifica e entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione

1. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
2. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ entrerà in vigore il ..., se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
3. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato ~~detto~~ ~~il~~ ~~trattato~~ ~~e costituzionale~~ e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Articolo IV-8 (ex articolo H)

Durata

Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ è concluso per una durata illimitata.

Articolo IV-9 (ex articolo I)

Lingue¹

Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca [ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese], i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

¹ Il presente articolo dovrà essere adattato conformemente all'atto di adesione.

PARTE II: NOTA ESPLICATIVA DELLE MODIFICHE

Articolo IV-1 (ex articolo A) Abrogazione dei precedenti trattati

Alla data di entrata in vigore del trattato **che istituisce la Costituzione, sono abrogati** il trattato che istituisce la Comunità europea ~~del 25 marzo 1957, l'Atto unico del 17 febbraio 1986 e il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, il trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e il trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 sono abrogati~~, insieme agli atti e trattati **che li hanno integrati o modificati** e che figurano **nel protocollo... allegato al trattato che istituisce la Costituzione** ~~e citati nell'allegato sono anch'essi abrogati.~~

Commento

La redazione di questo articolo è stata semplificata. È stato inoltre aggiunto il riferimento ad un protocollo che dovrebbe menzionare gli atti e trattati che sono abrogati alla data di entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione. Il Praesidium propone che la Convenzione richiami l'attenzione del Consiglio europeo sulla necessità che il protocollo previsto da tale disposizione sia elaborato prima della fine della Conferenza intergovernativa.

Articolo IV-2 (ex articolo B) Continuità giuridica rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea

L'Unione europea succede alle Comunità europee e all'Unione in tutti i loro diritti e obblighi, interni o derivanti da accordi internazionali, sorti prima dell'entrata in vigore del trattato **che istituisce la Costituzione** in virtù dei trattati, protocolli e atti precedenti, compresi tutte le attività e passività delle Comunità e dell'Unione e i rispettivi archivi.

Le disposizioni degli atti delle istituzioni dell'Unione, adottati in virtù dei trattati e atti citati al primo comma, restano in vigore **alle condizioni previste nel protocollo... allegato al trattato che istituisce la Costituzione** ~~se compatibili con la Costituzione~~. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è mantenuta in quanto fonte ~~privilegiata~~ d'interpretazione ~~della Costituzione e degli atti precedenti alla sua entrata in vigore del diritto dell'Unione.~~

Commento

Questo articolo mira a stabilire il principio della successione della nuova Unione europea alle Comunità europea e all'Unione. Il riferimento nel secondo comma a un protocollo allegato al trattato fa seguito agli emendamenti (de Vries, de Bruijn) presentati in tal senso. Detto protocollo dovrà enumerare le categorie di atti delle istituzioni che devono essere ripresi dalla nuova entità e le condizioni di applicazione di tali atti. Il Praesidium propone che la Convenzione richiami l'attenzione del Consiglio europeo sulla necessità che tale protocollo sia elaborato prima della conclusione della CIG.

Il Praesidium ritiene che il riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia debba essere mantenuto in questa disposizione. L'ultima frase del secondo comma è stata tuttavia riformulata per rispecchiare alcuni emendamenti che chiedevano di riformulare tale riferimento.

La redazione di questo articolo tiene conto del fatto che il trattato Euratom permane come trattato indipendente, ma che la personalità giuridica dell'Unione è unica ed assorbe quella delle Comunità attualmente esistenti.

Articolo IV-3 (ex articolo C) Campo di applicazione territoriale

1. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e
2. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie in conformità della Parte ~~II~~ **III**, articolo ...
3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura [nell'allegato II del TCE], costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nel titolo IV della parte III del trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~.

Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.

4. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

5. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6. In deroga ai paragrafi precedenti:

a) il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ non si applica alle Faeröer,

b) il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,

c) il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ è applicabile alle isole Normanne e all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

Commento

Il contenuto di questo articolo è rimasto invariato. Esso riprende l'articolo 299 del TCE, ad eccezione del secondo, terzo e quarto comma del paragrafo 2 di questo articolo, che figureranno all'articolo ... della parte III della Costituzione.

Articolo IV-4 (ex articolo D) Unioni regionali

Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del **suddetto** trattato ~~e costituzionale~~.

Commento

Questo articolo rimane invariato.

Articolo IV-5 (ex articolo E) Protocolli

I protocolli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Commento

Nessuna modifica è stata apportata a questa disposizione.

La Convenzione dovrebbe richiamare l'attenzione del Consiglio europeo sulla necessità che prima della conclusione della CIG si esamini il trattamento da riservare ai protocolli allegati agli attuali trattati.

Articolo IV-6 (ex articolo F) Procedura di modifica del trattato che istituisce la Costituzione

1. Il governo di qualsiasi Stato membro, **il Parlamento europeo** o la Commissione, può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~costituzionale~~. Tali progetti sono notificati ai parlamenti nazionali **degli Stati membri**.

2. **Se il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il Presidente del Consiglio europeo convoca una Convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. Viene consultata anche la Banca centrale europea in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario. Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice di non convocare la Convenzione nel caso in cui non lo giustifichi il contenuto delle modifiche previste. In quest'ultimo caso, il Consiglio europeo definisce la portata delle modifiche sottoposte alla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.**

La Convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione rivolta alla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, di cui al paragrafo 3.

3. ~~Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una~~ **La** Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, ~~questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al trattato~~ **che istituisce la Costituzione** ~~costituzionale~~.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Commento

Paragrafo 1

La modifica introdotta in questo paragrafo mira a rispecchiare gli emendamenti che chiedevano di aggiungere la possibilità di iniziativa di revisione da parte del Parlamento europeo (Kirkhope, Kauppi, Borrell, Carnero, Andriukaitis, Lequiller, Lamassoure, Duhamel e altri 8, Meyer, Brok e altri 27, Giannakou e Stylianidis, Duff e altri 21, Fischer, Kaufmann).

Paragrafo 2

Il Praesidium propone di mantenere come regola generale per le future modifiche del trattato che istituisce la Costituzione la formula che sembra accettabile per la maggioranza dei membri della Convenzione, ossia l'approvazione delle revisioni della Costituzione mediante una Conferenza intergovernativa preparata da una Convenzione composta dai rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri, dei capi di Stato o di Governo degli Stati membri e dei membri del Parlamento europeo e della Commissione (Andriukaitis, Santer, Helminger, Fayot, Wagener, Schmidt, Haenel e Badinter, Farnleitner e altri 3, Demilrap, Figel, de Villepin, Duff e altri 21, Costa e d'Oliveira, Martinez, Azevedo e Nazaré Pereira, Rupel e Lenarčič, Oleksy, Fischer). Il Praesidium propone inoltre di prevedere la possibilità che tale procedura non si applichi alle modifiche la cui portata non lo giustificherebbe, come chiesto da taluni membri della Convenzione (Haenel, Badinter, Fischer, Einem). In questo caso, il Consiglio europeo deve stabilire chiaramente il mandato della Conferenza intergovernativa.

Per quanto riguarda la possibilità proposta da alcuni di prevedere metodi di revisione diversi a seconda della parti (più "pesanti" per le parti I, II e IV; più "leggeri" per la parte III), essa non è stata accettata dal Praesidium, dato che alcune disposizioni della parte III sono strettamente collegate alle disposizioni della parte I e devono di conseguenza essere sottoposte alla medesima procedura di revisione. Inoltre la creazione di procedure di revisione differenti per le parti I e III metterebbe in discussione la struttura del trattato costituzionale, perché comporterebbe la richiesta che taluni settori della parte III siano trasferiti alla parte I.

Tuttavia, al fine di tener conto dell'auspicio di stabilire procedure di revisione più flessibili in alcuni casi, il Praesidium ritiene preferibile prevedere la possibilità di una revisione semplificata (Consiglio all'unanimità, con il parere del Parlamento europeo, senza ratifica dei parlamenti nazionali) per talune disposizioni della parte III che non riguardino gli obiettivi, i valori e le competenze dell'Unione.

Paragrafo 3

Il Praesidium propone che le future modifiche del trattato che istituisce la Costituzione entrino in vigore dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. In effetti il Praesidium ritiene che la fissazione di una soglia di ratifica per l'entrata in vigore del trattato, inferiore al numero di Stati membri, sarebbe politicamente inaccettabile per alcuni e rischierebbe di conseguenza di porre seri problemi di ratifica in taluni Stati membri. L'introduzione di una procedura di revisione semplificata per talune disposizioni del trattato costituzionale (secondo le modalità summenzionate) mira tuttavia a facilitare la modifica di talune disposizioni meno sensibili dal punto di vista politico.

Articolo IV-7 (ex articolo G)

Adozione, ratifica e entrata in vigore del trattato che istituisce la Costituzione

1. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
2. Il trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~ entrerà in vigore il ..., se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
3. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato **che istituisce la Costituzione** ~~e costituzionale~~, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato ~~il~~ **detto** ~~e costituzionale~~ e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Commento

Paragrafo 1

Questo paragrafo rimane invariato.

Paragrafo 2

Questo paragrafo rimane invariato tenuto conto del fatto che, secondo l'articolo 48 TUE, che prevede la procedura per la revisione degli attuali trattati, gli emendamenti a detti trattati entrano in vigore dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri che li hanno firmati. Inoltre gli attuali trattati possono essere abrogati soltanto previo consenso di tutti gli Stati membri che ne sono parte (15 attualmente e 25 dopo l'entrata in vigore dei trattati di adesione); la possibilità di una norma per l'entrata in vigore diversa da quella di cui all'articolo 48 TUE è perciò impraticabile.

Paragrafo 3

Il Praesidium ritiene che questo paragrafo debba essere mantenuto per precisare che il Consiglio europeo sarà probabilmente chiamato ad esaminare la situazione che si creerebbe qualora un numero ingente di Stati membri avesse ratificato le modifiche del trattato che istituisce la Costituzione, ma uno o più Stati membri non lo avessero fatto.

Al fine di rendere questo paragrafo applicabile anche alla ratifica del trattato che istituisce la Costituzione si propone di riprenderne il contenuto in una dichiarazione allegata all'Atto finale di firma del trattato costituzionale, come è stato suggerito da taluni membri della Convenzione (Einem, Haenel).

Articolo IV-8 (ex articolo H) Durata

Il trattato **che istituisce la Costituzione costituzionale** è concluso per una durata illimitata.

Commento

Questo articolo rimane invariato.

Articolo IV-9 (ex articolo I) Lingue ²

Il trattato **che istituisce la Costituzione costituzionale**, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca [ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese,], i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

Commento

Questo articolo rimane invariato.

² Il presente articolo dovrà essere adattato conformemente all'atto di adesione.